



Repertorio n. 1838

Raccolta n. 760

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il venticinque marzo duemilaventisei

(25 marzo 2026)

alle ore dieci

In Milano, nei locali in Via Privata Nino Bonnet n. 2.

Davanti a me **Alice Carlotta Linares**, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente la signora:

Francesca Crippa, nata a Monza il giorno 8 novembre 1955, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione di volontariato

"ASSOCIAZIONE AMICI FONDAZIONE FLORIANI - ONLUS"

con sede in Milano, Via Privata Nino Bonnet n. 2, codice fiscale 08318730150, iscritta presso la sezione Provinciale del registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato B.U.R.L. n. 17 1° supplemento straordinario del 24 aprile 2001.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è riunito, in prima e unica convocazione, l'assemblea straordinaria della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Adeguamento dello statuto associativo alla normativa del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);

2. Approvazione del nuovo statuto sociale conforme alla normativa del Terzo Settore.

3. Delibera di iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

4. Conferimento dei poteri al Presidente/legale rappresentante per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS e per gli adempimenti conseguenti;

5. Varie ed eventuali."

A tal fine, la comparente mi richiede di assistere all'odierna adunanza, redigendone il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

*** * ***

Assume la presidenza, ai sensi ai sensi dello statuto e comunque su designazione unanime dei presenti, la comparente, nella sua predetta qualità, la quale dà atto di quanto segue:

* l'odierna riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 dello statuto, mediante avviso spedito in data 12 marzo 2026;

* per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente in persona di essa comparente, i Consiglieri signori Emanuele Covi, Sauro Carsana, Maddalena Carolina Floriani, Emilio Aguzzi De Villeneuve, Ludovica Acerbi, Caterina Scambia; sono assenti giustificati i consiglieri signori Flavia Arditì, Marco Baccani, Beatrice Camerana, Ernesto Mauri, Giuseppe Uselli e Antonella Floriani;

* sono presenti gli associati signori Sauro Carsana, Alberto Cavagnera, Luisa Cirla, Emanuele Covi, Matteo Ilis Crippa, Carlo Filippo Maria Massa, Maria Pastura, Marco Ripamonti, Massimo Vitta Zelman, Annalisa Chiola e Giuseppina Mancone;

* l'Associazione non è dotata di organo di controllo;

* tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara quindi regolar-

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO
DI MILANO - DP I**

IN DATA 25/03/2026

AL N. 21604 - 1T

EURO 200,00

mente costituita l'odierna adunanza ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto e idonea a discutere e deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

* * *

In via preliminare, il Presidente chiede ed ottiene dagli intervenuti l'autorizzazione alla trattazione unitaria dei punti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione, il Presidente espone all'assemblea che in data 23 novembre 2021 è stato definitivamente reso attivo il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (c.d. RUNTS) di cui alla ben nota riforma introdotta dal Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Pertanto, vi è oggi la possibilità di chiedere l'iscrizione nel detto Registro dell'Associazione.

A tal fine, prosegue il Presidente, si rende necessario adottare un nuovo testo statuto conforme alla disciplina del suddetto "Codice del Terzo Settore", che il Presidente procede quindi ad illustrare ai presenti, commentandolo articolo per articolo e così nel suo complesso.

Infine il Presidente informa i soci che l'Associazione con la suddetta iscrizione nel RUNTS non acquisterà personalità giuridica, pertanto non si rende necessario attestare la sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli Enti del Terzo Settore che intendono acquistare la personalità giuridica.

Esaurita la propria assertiva, il Presidente invita l'assemblea a discutere e deliberare.

A questo punto l'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, come accertato dal Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

I

Di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, mediante iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "altri Enti del Terzo Settore" ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

II

Di adottare il testo di statuto adeguato alla nuova normativa, incorporante, in particolare, le modifiche volte ad ottenere l'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come oltre allegato.

III

Di dare mandato al Presidente e, in via disgiunta tra loro, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, a dare esecuzione alla suesposta deliberazione e, conseguentemente, ad espletare tutte le pratiche e ad effettuare tutti gli adempimenti richiesti per il buon fine dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

IV

Di delegare il Presidente e, in via disgiunta tra loro, ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste al fine di sopperire alla mancanza delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o per l'iscrizione in altri albi o registri.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore dieci e minuti quindici.

* * *

Mi dispensa la comparente dalla lettura di quanto allegato.

A questo punto la comparente mi consegna il nuovo testo dello statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla comparente che

lo approva.

Consta di un foglio, scritti in parte con mezzi informatici da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio, su tre intere pagine e quanto sin qui della quarta.

Viene sottoscritto alle ore dieci e minuti venti.

All'originale firmato: Francesca Crippa - Alice Carlotta Linares (L.S.)

Allegato "A" al Rep. n. 1838/760

STATUTO della

"Associazione Amici della Fondazione Floriani ETS"

Articolo 1

Genesis, denominazione e modello di riferimento

È costituita un'Associazione denominata

"Associazione Amici della Fondazione Floriani ETS"

(di seguito anche "l'Associazione").

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Associazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore del D.Lgs. 117/2017 (di seguito, anche "CTS") e dal Codice Civile.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede in Milano, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo comune con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire e/o chiudere sedi secondarie o sezioni

anche in altre città d'Italia o all'estero.

Articolo 3

Finalità, scopo e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo dell'Associazione è il sostegno di enti che si occu-
pano di assistenza ai pazienti affetti da malattie inguaribili
in fase terminale che necessitano di cure finalizzate ad assi-
curare una migliore qualità della loro vita e di quella dei
loro familiari: le cure palliative ed opera a tale scopo in
conformità al comma 2 bis dell'articolo 10 del decreto legi-
slativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via
esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse
generale, riconducibili alle seguenti lettere del comma 1
dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-
le di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-
menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-
vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-

resse generale a norma del presente articolo.

L’Associazione opera nel settore socio-sanitario per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale per realizzare le seguenti attività:

- promuovere studi e ricerche scientifiche di nuovi mezzi e tecniche applicate alle cure palliative;
- favorire e diffondere l'apprendimento di tali tecniche;
- preparare e organizzare strutture operative per l'assistenza e l'intervento domiciliare per l'applicazione pratica di modelli di cura sempre più efficaci operando anche all'interno di pubbliche strutture e in collegamento con esse, o per espresso loro incarico o segnalazione;
- favorire con il trasferimento del proprio know-how la creazione di nuovi centri operativi con intenti e scopi comuni;
- sensibilizzare l'opinione pubblica onde creare le premesse perché il problema venga affrontato a livello istituzionale.

Articolo 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

L’Associazione potrà esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle indicate all’art. 3 del presente Statuto, purché siano strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente individua con apposita delibera le attività diverse che l’Associazione potrà esercitare, atte-

	standone il carattere strumentale e secondario delle stesse	
	nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del	
	D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.	
	Articolo 5	
	Durata	
	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	Articolo 6	
	Associati	
	Sono membri dell'Associazione (di seguito, gli "Associati") i	
	soggetti che, secondo il presente statuto e la normativa ap-	
	plicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fin-	
	tanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro	
	qualità di Associati.	
	Sono ammessi quali Associati anche persone giuridiche ed enti	
	privi di personalità giuridica, nella persona di un rappresen-	
	tante designato con apposita deliberazione dell'ente interes-	
	sato.	
	La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo	
	per decadenza, recesso, esclusione, morte o estinzione	
	dell'Associato.	
	L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, per-	
	tanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli As-	
	sociati è da considerare come una fattispecie di scioglimento	
	dell'Associazione.	
	L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al pre-	

vio versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (la "Quota Iniziale").

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (la "Quota Annuale").

Il mancato pagamento delle suddette quote nei termini richiesti dall'organo amministrativo comporta l'automatica decadenza dalla qualità di Associato.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna

	quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile	
	come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia ef-	
	fettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia tra-	
	smissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né	
	per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a	
	causa di morte.	
	L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accogli-	
	mento della domanda di ammissione (di seguito, la "Domanda")	
	proposta dal soggetto che, presentandola, dichiarare di condivi-	
	dere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi	
	- in caso di ammissione - a osservare lo statuto e i regola-	
	menti della Associazione nonché la normativa applicabile.	
	L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa	
	sia presentata da un soggetto che:	
	- sia stato condannato in via definitiva per reati di qualsia-	
	si genere;	
	- sia stato espulso o escluso da altra associazione;	
	- abbia assunto nei confronti dell'associazione posizioni dif-	
	famatorie individuali o all'interno di gruppi;	
	- sia sottoposto all'interdizione legale.	
	L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingi-	
	mento della Domanda è il Consiglio di Amministrazione, cui es-	
	sa va indirizzata.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine alla	
	Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termi-	

	ne è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei	
	termini giudiziari.	
	Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predet-	
	to termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Con-	
	siglio di Amministrazione in ordine alla Domanda non sia comu-	
	nicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende	
	accettata.	
	In caso di respingimento della Domanda, la relativa delibera-	
	zione deve essere adeguatamente motivata.	
	Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di	
	Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazio-	
	ne dell'accoglimento della Domanda.	
	Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la	
	sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conse-	
	guentemente la sua qualità di Associato.	
	La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione	
	che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.	
	La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante	
	lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.	
	La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento	
	della ricezione della comunicazione di recesso da parte	
	dell'Associazione.	
	Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo	
	all'Associato anteriormente al momento di efficacia del reces-	
	so. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al paga-	

	mento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel	
	quale viene effettuata la comunicazione di recesso.	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	dell'Associato che si renda inadempiente rispetto agli obbli-	
	ghi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi moti-	
	vi o per la perdita dei requisiti per l'adesione a socio.	
	Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia	
	un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non può	
	intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'e-	
	sclusione.	
	La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base	
	alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comuni-	
	cata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o po-	
	sta elettronica certificata.	
	La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua	
	comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipa-	
	zione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attivi-	
	tà dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è co-	
	municata all'Associato escluso.	
	Articolo 7	
	Sostenitori, Volontari e lavoratori dipendenti	
	Chiunque vorrà contribuire all'attività dell'Associazione e al	
	perseguimento dei suoi scopi senza diventarne Associato potrà	
	farlo alternativamente o congiuntamente:	
	- versando un contributo di liberalità annuale che sarà fissa-	

	to, nella misura minima, dal Consiglio di Amministrazione;	
	- prestando gratuitamente la propria opera in occasione delle	
	singole attività organizzate dall'Associazione.	
	L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di	
	volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti	
	agli enti Associati.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei	
	propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto	
	dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario	
	ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale	
	e al perseguimento delle finalità.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività	
	non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei	
	volontari o al cinque per cento del numero degli associati.	
	Articolo 8	
	Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse ap-	
	portate in sede di costituzione dell'Associazione nonché alla	
	stessa pervenute, a qualsiasi titolo, nel corso della sua at-	
	tività.	
	L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della	
	normativa applicabile, mediante:	
	a) il percepimento della Quota Annuale;	
	b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal	

	Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamen-	
	te destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;	
	d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni te-	
	stamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specifi-	
	camente destinate a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;	
	f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto	
	dell'attività dell'Associazione;	
	g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;	
	h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da	
	quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;	
	i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non spe-	
	cificamente destinata a incremento del suo patrimonio.	
	l) fondi pervenuti da raccolte pubbliche, effettuate nelle	
	condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Dlgs 117/2017 e	
	dei successivi decreti attuativi	
	e)proventi da attività di interesse generale e da attività di-	
	verse ex art.6 del Dlgs 117/2017;	
	L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati ob-	
	blighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al	
	versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É co-	
	munque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori	

	rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.	
	Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve convocare l’assemblea per deliberare la sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.	
	Al ricorrere delle condizioni di legge, l’Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.	
	L’Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando ri-	

	sorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
	rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	Articolo 9	
	Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e ter-	
	mina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazio-	
	ne approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a	
	quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore,	
	nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire	
	utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati	
	ad alcuno, né direttamente né indirettamente.	
	Articolo 10	
	Organi ed uffici dell'Associazione	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a. l'Assemblea degli Associati (di seguito anche	
	"l'Assemblea");	
	b. il Consiglio di Amministrazione;	
	c. il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un	
	Organo di Controllo e un Revisore Legale dei Conti.	
	Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo	

il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Articolo 11

L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulle modifiche dallo statuto;
- f) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo statuto demanda all'approvazione del Consiglio di Amministrazione) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

	h) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua compe-	
	tenza dallo statuto e dalla normativa applicabile.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi	
	lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno	
	1/6 (un sesto) degli Associati o da almeno 5 (cinque) Consi-	
	glieri oppure dall'Organo di Controllo.	
	La Convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito	
	mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo,	
	del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di se-	
	conda convocazione e l'elenco delle materie da trattare; tra	
	la prima e la seconda convocazione devono decorrere almeno 24	
	ore.	
	L'avviso di convocazione è spedito almeno 7 (sette) giorni	
	prima dell'adunanza agli Associati, ai Consiglieri e ai membri	
	dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica	
	da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamen-	
	te.	
	L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a delibe-	
	rare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Con-	
	siglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua as-	
	senza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal	
	Consigliere più anziano d'età.	
	Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	

	stituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittima-	
	zione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento	
	dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni;	
	di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale	
	dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive	
	dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua reda-	
	zione.	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà	
	degli Associati;	
	b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli As-	
	sociati che vi intervengano.	
	L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello	
	stesso giorno fissato per la prima convocazione.	
	Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il	
	proprio voto tutti gli Associati che siano in regola con il	
	versamento della quota annuale.	
	Ogni Associato ha diritto a un voto.	
	Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in	
	Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio	
	di Amministrazione, membro dell'Organo di Controllo, Revisore	
	Legale o dipendente dell'Associazione.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza degli Associati presenti, in pro-	
	prio o per delega.	

Le deliberazioni aventi a oggetto le modificazioni dello statuto, l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti Associati presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

È altresì espressamente attribuita all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 12

	Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto	
	all'amministrazione dell'Associazione.	
	Al Consiglio di Amministrazione compete di:	
	a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli in-	
	dirizzi delineati dell'Assemblea;	
	b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e	
	straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;	
	c) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;	
	e) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;	
	f) deliberare in ordine al trasferimento della sede	
	dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;	
	g) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla	
	Normativa Applicabile come di competenza dell'organo ammini-	
	strativo dell'Associazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utiliz-	
	zando il metodo collegiale.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta	
	dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre	
	a un massimo di undici Consiglieri.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 (tre)	
	esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo	

	esercizio di durata della carica.	
	Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei	
	Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e	
	occorre fa luogo alla sua rielezione.	
	In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di	
	un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla	
	sua cooptazione; il Consigliere cooptato dura in carica fino	
	alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve es-	
	sere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere ces-	
	sato dalla carica e dura in carica per lo stesso residuo pe-	
	riodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consiglie-	
	re cessato.	
	I Consiglieri sono rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta	
	richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di	
	Con-trollo (se nominato).	
	La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta	
	elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai	
	membri dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, l'avviso è	
	spedito almeno tre giorni prima.	
	Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costi-	

	tuito, anche in assenza delle suddette formalità di convoca-	
	zione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i	
	membri dell'Organo di Controllo (se nominato).	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qua-	
	lora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.	
	L'adunanza è presieduta dal Presidente o, in caso di sua as-	
	senza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancan-	
	za, dal Consigliere più anziano d'età.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte	
	con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri pre-	
	senti.	
	In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la	
	riunione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-	
	dio/video collegati, a condizione che siano rispettati il me-	
	todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmen-	
	te l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire	
	adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	

	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno.	
	La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28	
	del CTS.	
	Articolo 13	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rap-	
	presentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e an-	
	che in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzio-	
	namento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario.	
	Allo stesso spetta altresì di convocare l'Assemblea e il Con-	
	siglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro delibe-	
	razioni.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua at-	
	tribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio	
	delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Pre-	
	sidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi	
	prova dell'impedimento del Presidente.	
	Articolo 14	
	Organo di controllo	
	Nei casi previsti dalla legge, il	
	Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo.	
	L'Organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi, sino	
	all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e	
	può essere rinominato.	

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione
nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino

	all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della sua carica e può essere rinominato.	
	Il Revisore:	
	- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti	
	per i revisori dei conti;	
	- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli or-	
	gani sociali;	
	- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo	
	di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto	
	da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.	
	Articolo 16	
	Estinzione dell'Associazione	
	L'Associazione si scioglie:	
	- per il raggiungimento dello scopo o per la sopravvenuta im-	
	possibilità di conseguirlo;	
	- quando tutti gli Associati sono venuti a mancare;	
	- per deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di	
	almeno tre quarti dei membri;	
	oltre che per gli altri casi previsti dalla legge.	
	In caso di estinzione dell'Associazione per qualunque causa,	
	il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determi-	

nandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo, ai sensi dell'Articolo 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82.
Milano, venticinque marzo duemilaventisei .
Firmato digitalmente dal Notaio Alice Carlotta Linares.